

STATUTO CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI
“IGT TERRE LARIANE”
DENOMINATO
“CONSORZIO VINI IGT TERRE LARIANE”

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. Ai sensi del D.lgs. 61/2010 e del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini) è costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini Igt Terre Lariane, denominato: CONSORZIO VINI IGT TERRE LARIANE;
2. il CONSORZIO VINI IGT TERRE LARIANE è costituito ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori e imbottiglieri della denominazione Igt Terre Lariane sottoposti al sistema di controllo di cui al D.lgs. 61/2010;
3. il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’art. 17 comma 1 e 4 del D.Lgs 61/2010 è configurabile quale Organizzazioni Interprofessionale ai sensi dell’art. 158 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
4. il Consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall’art. 1, comma 3 del DM 16 dicembre 2010, è incaricato dal MIPAAF di svolgere le funzioni erga omnes di cui all’art. 17 comma 4 del D.lgs 61/2010, e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione tutelata, nei confronti di tutti i produttori della stessa denominazione, anche non aderenti al Consorzio; ai sensi del decreto 16/12/2010 il 66% della produzione relativa alla IGP tutelata è composta per almeno il 20% da fasi produttive diverse dalla viticoltura ovvero vinificazione e imbottigliamento.
5. il mantenimento del riconoscimento e dell’autorizzazione “erga omnes” è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti minimi, nel rispetto del decreto dipartimentale n. 7422 del 12.05.2010 e s.m.i.;
6. il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

Il CONSORZIO VINI I.G.T. TERRE LARIANE ha sede in Montevicchia (LC) Via Butto 1.

L'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 4 – SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. 61/2010 ha lo scopo di:
 - a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP tutelata;
 - b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico – congiunturale della IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
 - c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con la Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività di competenza della stessa;
 - d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome;
2. il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del Consorzio;
3. il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti alle Organizzazioni Interprofessionali dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:
 - organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti la denominazione protetta;
 - definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione,

- l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento del disciplinare di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli Organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del D.lgs 61/10 e successive modifiche;
 - compiere l'attività di vigilanza su tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.lgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, sotto il coordinamento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari. Il consorzio può collaborare con la Regione e altri enti/oggetti pubblici per la tutela e salvaguardia della IGP da abusi, plagii ecc. ;
 - impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio;
4. il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art. 17 comma 4 del D.lgs 61/10 e successive modifiche;
5. il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al Consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del Consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al

momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008 n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione tutelata dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura, vinificazione ed imbottigliamento, ovvero:
 - gli imprenditori agricoli singoli o associati esercitanti una o più delle predette attività produttive;
 - le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive;
2. l'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto;
3. fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, l'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesta mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione contenente:
 - a. l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
 - b. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove sono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
 - c. gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - d. l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
 - e. dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
 - f. le cantine cooperative devono presentare con la domanda di adesione anche l'elenco dei propri soci con i loro dati anagrafici produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.
 - g. Gli organismi associativi devono presentare con la domanda anche l'elenco dei proprio conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza.

4. l'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
5. la delibera che respinge la domanda di ammissione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale, previsto dall'art. 22 dello statuto;
6. la qualità di socio si acquisisce in seguito all'immediato versamento della quota di ammissione.

Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

1. All'atto dell'associazione al Consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
2. l'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE

Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto e stabilito dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri seguenti:

La commisurazione del prodotto ottenuto ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve essere effettuata come da risultanze dei dati messi a disposizione del Sistema Informativo della Regione Lombardia e/o dai servizi SIAN e/o dalla struttura di controllo incaricata. Ciascun socio è tenuto a comunicare al Consorzio, dietro sua richiesta, i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e di vino imbottigliato.

Le Cantine Cooperative comunicano annualmente al Consorzio, dietro sua richiesta, la quantità di uva raccolta dai loro Soci.

La quota del contributo annuale:

- a. per i soci viticoltori è proporzionale ad un chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;
- b. per i soci imbottiglieri è proporzionale ad una bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt 0.75 o equivalente);

Gli Associati sono tenuti inoltre al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, che possono essere anche posti a carico di singole categorie o "sotto categorie" di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, per sostenere spese indirizzate a realizzare interessi di tali soggetti e ad eventuali interventi straordinari per realizzare l'oggetto sociale.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare contributi straordinari salvo rettifica dell'Assemblea.

La Cantina Cooperativa versa i contributi ordinari e straordinari corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri soci che non sono autonomamente soci del Consorzio.

Per i viticoltori che iniziano la loro attività, ai fini della determinazione del contributo si assumerà la quantità di uva massima ottenibile, a norma dei disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori e gli imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio alla prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, sono ripartiti tra i soci del Consorzio e, a tal fine, il Consiglio di Amministrazione determina la quota a carico dei viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, che viene commisurata alla quantità di uva prodotta, al vino denunciato e al vino imbottigliato sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes, di cui all'art. 17, comma 4, del D.lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i soggetti (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri), immessi al sistema di controllo del D.lgs citato, anche se non aderenti al Consorzio.

I contributi di cui al precedente comma sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun soggetto (viticoltore, vinificatore, imbottigliatore) sulla base della quantità di prodotto IGP, uova, vino denunciato e vino imbottigliato sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I contributi dei due commi precedenti devono essere riportati in bilancio in conti separati.

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati sono periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti;
2. diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali purché in regola con i pagamenti dei contributi;
3. ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso;
4. i consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alle denominazioni tutelate;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

Art. 9 – SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sospensione temporanea;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro 6 mesi o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato potrà instaurare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale, nel caso il provvedimento possa formare oggetto di compromesso, nei modi e termini previsti dall'art. 22.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'erogazione delle sanzioni.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione o morte del socio stesso;

2. in ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio o gli eredi devono assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.
3. in caso di morte del socio gli eredi avranno la possibilità, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e ne facciano richiesta al consorzio nel termine di un anno dalla data del decesso, di succedere nella posizione del defunto.

Art. 11 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. L'impegno del Socio di far parte del Consorzio si intende assunto per tre campagne vinicole di produzione (dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo) ed è tacitamente e successivamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta che può essere data ai sensi dell'art. 2 del DM 16 dicembre 2010 in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di pagare al Consorzio il 75% dei contributi già deliberati ed ancora dovuti; tali pagamenti sono forfettariamente correlati alla durata pluriennale dei programmi operativi, nonché alla rigidità della struttura operativa del Consorzio;
2. decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
 - a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
 - b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
 - c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;
3. può essere escluso dal Consorzio l'associato che:
 - a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
 - b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
 - c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro;
 - d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
 - e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
 - f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti;
4. l'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione;
5. sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.;

6. l'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art. 22.

Art. 12 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio sindacale;

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione tutelata;
- approvare le proposte di nuove DOC o DOP la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati della denominazione tutelata;
- deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
- deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;
- deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- deliberare il versamento dei contributi straordinari,
- eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi;
- nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- approvare i regolamenti interni;

- approvare l'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;
 - deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.
2. All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:
- le modifiche da apportare al presente Statuto;
 - lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
 - la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
2. la convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione;
3. in caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione;
4. l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano;
5. il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
6. l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati;

7. l'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che hanno ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 13, comma 1 punti 2 e 3 (proposte modifica di disciplinare e riconoscimento nuove DO), devono essere assunte nel rispetto del requisito della rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7 novembre 2012;
8. l'assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
 - in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15 e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
9. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2369, comma 2 c.c. l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione;
10. l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei tempi sopra riportati;
11. tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario;

Art. 15 – MODALITÀ DI VOTO

1. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato , così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare; spetterà un voto a chi produce fino 500 q.li di uva o 350 hl di vino o 300 hl di vino imbottigliato, spetteranno 2 voti al Consorzio che produce oltre 500 q.li di uva o 350 hl di vino o 300 hl di vino imbottigliato e fino a 1.000 q.li di uva o 700 hl di vino o 600 hl di vino imbottigliato, spetteranno 3 voti al Consorzio che produce oltre 100 q.li di uva o 700 hl di vino o 600 hl di vino imbottigliato.
2. le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio non può essere portatore di più di 2 deleghe;
3. alla Cantina Cooperativa spettano i diritti di voto corrispondenti ai quantitativi di uva

denunciata, di vino denunciato e di vino imbottigliato dai propri Soci, che non sono autonomamente soci del Consorzio.

4. l'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto a condizione che via sia un'espressa delega dai singoli soci.

Art. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti;
2. i membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci. Tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse;
3. in Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare propria categoria di appartenenza;
4. qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte;
5. non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio;
6. i Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili;
7. qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica l'art. 2386 c.c.;
8. i membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica (subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario);
9. i Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso.

Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:
 - elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri;
 - provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del D.lgs 61/10 laddove previste;
 - delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
 - fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art.6;
 - propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
 - predispone l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Ministero;
 - invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto;

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 18 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale;
2. gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno 5 giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno 1 giorno prima della riunione;
3. per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il

- voto del Presidente;
4. le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva;
 5. le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti:
 - la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;
 - l'identificazione dei partecipanti alla riunione;
 - la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale e pertanto:
 - sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
 - ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
 - rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
 - può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti preventivamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
 - presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
 - vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
 - ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore;
2. il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 20 – COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio di amministrazione può nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive. Tali Commissioni sono formate da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.

Art. 21 – COLLEGIO SINDACALE

1. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
2. il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente;
3. il Collegio sindacale:
 - a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
 - b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
 - c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 22 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del luogo dove ha sede il Consorzio entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente;
2. gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri;

3. è sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea e del MIPAAF.

Art. 24 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.lgs 61/10 e del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo della I.G.P. tutelata ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c.7 del D.lgs 61/2010.

Art. 25 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.